COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 27/06/2024

FATTO

1. – Con ricorso del 31 gennaio 2024, previo reclamo del 31 luglio 2023, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.042,22 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Più precisamente, tenuto conto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere corrisposte 49 rate su 60, la parte ricorrente chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 49,89 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione di Euro 359,50, importo calcolato secondo il criterio pro quota (49/60) e tenuto conto dell'importo già rimborsato di Euro 293,59; b) Euro 930,00 a titolo di riduzione delle commissioni rete esterna di Euro 1.138,80, importo calcolato secondo il criterio pro quota (49/60); c) Euro 62,45 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 450,00, importo calcolato secondo il criterio pro quota (49/60) e tenuto conto dell'importo già rimborsato di Euro 305,05. La parte ricorrente dà atto altresì di una minima differenza negativa di Euro 0,14 tra quanto dovutole a titolo di riduzione delle commissioni di gestione sempre in base al criterio pro quota (Euro 495,53) e quanto effettivamente corrispostole dall'intermediario resistente allo stesso titolo (Euro 495,67).

2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 10 febbraio 2017. Il contratto prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del

finanziamento, non sarebbero stati oggetto di restituzione le commissioni di attivazione di Euro 359,50, le spese di istruttoria di Euro 450,00 e le commissioni rete esterna di Euro 1.138,80, trattandosi di costi integralmente maturati all'atto del perfezionamento del contratto; avrebbero invece dovuto essere restituite per il periodo successivo all'estinzione anticipata le commissioni di gestione di Euro 606,77, trattandosi di costi soggetti a maturazione nel corso del tempo.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è intervenuta nel gennaio del 2018, in corrispondenza della scadenza della rata n. 11 su un totale di 60, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 49 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario le ha riconosciuto uno storno delle commissioni di gestione di Euro 495,67.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso, facendo valere che le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria hanno natura di costi up-front, come tali non rimborsabili e che le commissioni rete esterna sono state corrisposte all'agente in attività finanziaria, come risulta dalla relativa fattura. Anche tali costi, peraltro, sono integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto. L'intermediario fa presente altresì che, nel riscontrare il reclamo della parte ricorrente, con nota del 27 settembre 2023, ha corrisposto alla stessa parte ricorrente l'ulteriore importo di Euro 548,75 oltre interessi legali. Più precisamente l'intermediario resistente ha rimborsato alla parte ricorrente Euro 243,70 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione ed Euro 305,05 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria, calcolando entrambi gli importi indicati applicando il criterio del costo ammortizzato, e dunque in base alla quota degli interessi residui.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre inoltre rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario *ex* art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione oltre che delle commissioni di gestione anche delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni rete esterna.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione delle singole voci di costo, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. Coll. Roma, dec. n. 470 del 2021), ritiene di qualificare come costo *recurring* sia le commissioni di gestione sia le commissioni di attivazione sia le spese di istruttoria sia le commissioni rete esterna.

Di conseguenza, a tutte le voci di costo indicate – alle commissioni di gestione di Euro 606,77, alle commissioni di attivazione di Euro 359,50, alle spese di istruttoria di Euro 450,00 e alle commissioni rete esterna di Euro 1.138,80 – deve applicarsi il coefficiente di riduzione dell'81,67%, calcolato in proporzione lineare, in base al numero delle rate residue (49/60). Alla parte ricorrente, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1., cit., devono dunque essere riconosciuti i seguenti importi: a) Euro 495,53 a titolo di riduzione delle commissioni di gestione; b) Euro 293,59 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione; c) Euro 367,50 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria; d) Euro 930,02 a titolo di riduzione delle commissioni rete esterna. Bisogna peraltro tener conto di quanto l'intermediario resistente ha già corrisposto alla parte ricorrente, e cioè: a) Euro 495,67 a titolo di riduzione delle commissioni di gestione; b) Euro 243,70 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione; c) Euro 305,50 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria. Ne consegue che, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1., cit., alla parte ricorrente deve ancora essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 1.041,77 (Euro 495,53 + Euro 293,59 + Euro 367,50 + Euro 930,02 – Euro 495,67 – Euro 243,70 – Euro 305,50), che deve essere arrotondato ad Euro 1.042,00 e che coincide sostanzialmente con l'importo richiesto dalla parte ricorrente.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento	60
rate scadute	11
rate residue	*49*

TAN	*4,25%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*81,67%*
- in proporzione alla quota interessi	*67,79%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni attivazione	*(recurring)*	€ 359,50	€ 293,59 ◉	*€ 243,69* ○	○	€ 243,70	€ 49,89
○	com. gestione	*(recurring)*	€ 606,77	€ 495,53 ◉	*€ 411,30* ○	○	€ 495,67	-€ 0,14
○	spese istruttoria e notifica	*(recurring)*	€ 450,00	€ 367,50 ◉	*€ 305,03* ○	○	€ 305,50	€ 62,00
○	commissioni rete esterna	*(recurring)*	€ 1.138,80	€ 930,02 ◉	*€ 771,94* ○	○		€ 930,02
○				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.041,77

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.042,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA